



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Riforma doganale - Approvati i correttivi su contrabbando e ravvedimento operoso.

È stato pubblicato il D.Lgs. n. 81/2025 recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, che introduce, tra l'altro, modifiche alla recente "Riforma Doganale" di cui al D.Lgs. 141/2024.

L'intervento è stato fortemente auspicato al fine di porre rimedio ad alcune criticità che rischiavano di produrre effetti negativi in termini di responsabilità degli operatori e potenziali distorsioni di traffico.

Circostanze aggravanti del reato di contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)

Viene modificata la disciplina delle circostanze aggravanti del reato di contrabbando commesso attraverso mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, dalle quali dipende l'applicazione, oltre che della multa, anche della reclusione.

In particolare, viene prevista la reclusione **da tre a cinque anni** quando:

- i l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di **dazio doganale** è superiore a **100.000 euro**;
- ii l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione **diversi dal dazio doganale** è maggiore di **500.000 euro**.

Nella formulazione precedente era presente **un'unica soglia** da 100.000 euro, riferita all'ammontare di **almeno uno** dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati.

Viene prevista la reclusione **fino a tre anni** quando:

- i l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di **dazio doganale** è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
- ii l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.

Nella formulazione precedente era presente **un'unica soglia** da 100.000 euro, riferita all'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Sanzioni amministrative per il contrabbando (art. 96 D.Lgs. n. 141/2024)

Viene modificata la disciplina delle sanzioni amministrative per il contrabbando – previste dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine – che si applicano quando alternativamente:

- l'ammontare dei diritti di confine a titolo di **dazio doganale** dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a **euro 10.000**;



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

- l'ammontare complessivo dei diritti di confine **diversi dal dazio** dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a **euro 100.000**.

Nella formulazione precedente era presente **un'unica soglia** da 10.000 euro, riferita all'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione.

Viene, inoltre, precisato che, oltre a non applicare le sanzioni amministrative, **non si procede nemmeno a confisca** in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione è avviata su istanza del dichiarante. Tuttavia, viene ora specificato che l'istanza **deve essere stata presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali**.

Causa di non punibilità (art. 112 D.Lgs. n. 141/2024)

Viene aggiunta, rispetto al testo precedente, una causa di non punibilità per i delitti di contrabbando, anche **non** punibili con la sola pena della multa.

In particolare, viene ora previsto che i delitti di contrabbando, salvo particolari circostanze aggravanti di cui all'art. 88, non sono punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del **ravvedimento operoso**, sempreché il pagamento intervenga **prima** che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Tale causa di non punibilità impedisce l'applicazione della confisca, salvo l'art. 240, comma 2, c.p.

Rif. 71 – 2025

